

LA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Con il parere 21/10 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro indica i requisiti di validità dell'atto di conciliazione redatto con l'assistenza del sindacato.

La presenza del sindacato deve essere effettiva e non meramente formale.

Deve trattarsi della presenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato.

La conciliazione deve essere sottoscritta personalmente dal lavoratore, ovvero quest'ultimo dovrebbe avere conferito una procura ad hoc al rappresentante sindacale.

L'oggetto della conciliazione non può essere generico, ma deve indicare in maniera specifica i diritti oggetto di rinuncia.

Non è possibile la rinuncia a diritti non ancora venuti in essere.

Il presupposto per la conciliazione è dato dal fatto che tra le parti sia ipotizzata una controversia in merito a diritti oggetto di conciliazione.

La conciliazione, anche qualora non contenga tutti i requisiti richiesti può valere come rinuncia ex articolo 2113 del Codice Civile e qualora non impugnata nel termine di sei mesi divenire inoppugnabile.

La rinuncia costituisce un negozio giuridico unilaterale ed è un negozio non recettizio, diversa dalla transazione, che invece è un contratto che presuppone una subordinazione di contrasto tra le parti, non è pertanto necessario che la rinuncia per essere tale sia portata a conoscenza della controparte o necessiti della sua cooperazione. Cassazione 15.04.2004 n. 16168

Ud. 15/04/04
R.G.N. 18690/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore	- Presidente -
Dott. DE LUCA Michele	- Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano	- Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio	- Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SALVATORE GIANFRANCO, nella qualita' dichiarata in mandato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOLMINO 67, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA D'ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CAPPIELLO LUCIA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPIRITO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1297/01 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 20/12/01 R.G. N. 207/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato SALVATORE ALFONSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9 gennaio 1999 al Pretore di Potenza Lucia Cappiello esponeva: che aveva lavorato prima alle dipendenze di Gianfranco Salvatore, titolare dell'impresa individuale "Croff centro casa", dal 6.4.1982 al 31.3.1997, e successivamente alle dipendenze della s.r.l. CIBUS, alla quale era stata affittata l'azienda; che era stata retribuita in misura inferiore al dovuto; che in data 15.1.1997 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione avanti ala competente Commissione provinciale; che era stata licenziata per giusta causa il 15.4.1998; che aveva impugnato il licenziamento con nota stragiudiziale. Cio' premesso chiedeva al Pretore di dichiarare la nullita' del verbale di conciliazione, di dichiarare illegittimo il licenziamento, di condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

Il Salvatore e la soc. CIBUS si costituivano e si opponevano alle domande.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza non definitiva n. 1814 del 21.10.1999, limitava l'opponibilita' del verbale di conciliazione a favore della sola CIBUS e dichiarava valido il suddetto verbale fino al 15.1.1997 in relazione alle sole prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro, ai permessi non goduti, al lavoro festivo e alle differenze retributive per mensilita' supplementari e lavoro straordinario.

Proponevano impugnazione i due datori di lavoro. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 1297 del 20.12.2001, rigettava l'appello.

In motivazione la Corte osservava che il verbale di conciliazione del 15.1.1997 operava soltanto a favore della soc. CIBUS che era intervenuta con un proprio procuratore speciale, tale Livio Valvano, avanti alla Commissione provinciale istituita presso l'UPLMO di Potenza e non operava invece nei confronti del Salvatore; infatti la procura al Valvano era stata rilasciata dalla sola CIBUS, che era comparsa innanzi al notaio nella persona del suo consigliere delegato Gianfranco Salvatore, mentre la procura non conteneva alcun riferimento alla volonta' del Salvatore di conferire anche mandato in proprio al Valvano. Rilevava altresì che non era condivisibile la tesi sostenuta dal Salvatore secondo cui egli avrebbe rilasciato al Valvano una procura verbale ratificando

successivamente l'operato del procuratore, atteso che la procura a transigere richiedeva la forma scritta ad probationem.

Per la cassazione di tale sentenza Gianfranco Salvatore ha proposto ricorso con due motivi. L'intimata resiste con controricorso. La soc. CIBUS non si e' costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2113 e 2112 in relazione all'art. 1334 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, il ricorrente addebita alla Corte di Appello carenza di motivazione in ordine alla negata efficacia nei confronti della ditta individuale Croff della dichiarazione di rinuncia ai propri diritti operata dalla Capiello nel verbale di conciliazione del 15.1.1997.

Assume il ricorrente che la Corte avrebbe negato la validità della rinuncia perché resa senza la presenza della controparte beneficiaria, requisito quest'ultimo non richiesto dall'art. 1334 c.c. per il caso di rinuncia unilaterale abdicativa di diritti determinati, mentre non vi era dubbio che la portata della rinuncia investiva anche il periodo in cui la Capiello era stata dipendente della Croff. Saggiunge ancora il ricorrente che nella cessione di azienda il lavoratore ha facoltà, a norma dell'art. 2112 c.c., di consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e nulla esclude che tale rinuncia possa essere contenuta in un atto di transazione concluso con il solo cessionario. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1387 e segg. c.c. il ricorrente, premesso che il Salvatore era al contempo titolare della ditta individuale Croff, cedente, e amministratore delegato della s.r.l. CIBUS, cessionaria, sostiene che il Salvatore ebbe a conferire procura al Valvano per tutelare entrambe le posizioni giuridiche da lui rappresentate. A nulla rileva che il Valvano nel verbale di conciliazione abbia ommesso di dichiarare la sua qualità di mandatario della ditta individuale, essendo indubitabile che egli abbia agito come tale per la definizione conciliativa delle pretese della lavoratrice anche nei confronti della Croff. La Corte, inoltre, avrebbe ommesso di considerare che il mandato verbale per transigere la controversia in sede sindacale sarebbe stato comunque convalidato dalla successiva ratifica dell'operato del mandatario da parte del mandante, ammissibile anche per fatti concludenti. Il Valvano, che ha comunque transatto le pretese della Capiello anche per conto della impresa individuale cedente ai sensi dell'art. 2112 c.c., si sarebbe posto in ogni caso come procuratore apparente o procuratore sfornito di potere rappresentativo, con la sola conseguenza che il negozio concluso sarebbe inefficace fino alla ratifica del dominus, senza che il terzo contraente possa recedere dal contratto concluso dal rappresentante senza potere.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione e' opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.

La questione sottoposta dal ricorrente all'esame della Corte concerne l'estensione soggettiva del verbale di conciliazione sottoscritto il 15.1.1997 dalla Capiello e dal rappresentante della CIBUS avanti alla Commissione provinciale di conciliazione di Potenza, limitata dalla Corte potentina alla sola società CIBUS, affittuaria dell'azienda dell'impresa individuale Croff di Gianfranco Salvatore.

Nella sentenza impugnata il verbale viene così trascritto: "La lavoratrice rinuncia ad intraprendere ogni e qualsivoglia impugnazione giudiziale in relazione alle pretese avanzate nei confronti della società CIBUS s.r.l. La lavoratrice dichiara, inoltre, di aver sempre e regolarmente percepito - nel corso del rapporto di lavoro originariamente instaurato con l'impresa Croff di Gianfranco Salvatore, ora alle dipendenze della società CIBUS s.r.l. - tutte le spettanze economiche previste dal contratto collettivo di settore e dalle norme vigenti. In particolare la lavoratrice rinuncia ad ogni pretesa, azione e/o

impugnazione attuale e futura, giudiziale e stragiudiziale (anche se qui non espressamente menzionata) comunque connessa con lo svolgimento del oh vigente rapporto di lavoro, sia nei confronti dell'impresa proprietaria (Croff di Gianfranco Salvatore) che della societa' CIBUS s.r.l., attuale affittuaria dell'azienda".

Con un primo ordine di argomenti il Salvatore sostiene che il predetto verbale di conciliazione e' efficace anche nei suoi confronti perche' il procuratore della societa' CIBUS avanti alla Commissione provinciale, tale Livio Valvano, ha agito in rappresentanza sia della societa' che della ditta individuale Croff.

Le varie tesi al riguardo sostenute dal Salvatore (procura notarile rilasciata non solo dalla societa' ma anche dal Salvatore in proprio, rilascio di procura solo verbale al Valvano, rappresentanza senza potere del Valvano e successiva ratifica del suo operato da parte del Salvatore, apparenza di rappresentanza) sono state tutte esaminate attentamente dalla Corte territoriale e respinte con argomentazioni congruamente motivate e pienamente condivisibili.

Al riguardo e' appena il caso di notare: a) che la procura notarile sia stata rilasciata al Valvano esclusivamente dalla societa' CIBUS e nell'interesse di questa, costituisce accertamento in fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimita', perche' congruamente motivato; b) il rilascio di una procura meramente verbale nel caso di specie ex art. 1392 c.c. non puo' sortire alcun effetto, in quanto il verbale di conciliazione di cui all'art. 411 c.p.c. deve essere necessariamente redatto per iscritto;

c) costituisce parimenti accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede la circostanza che il Valvano non abbia agito avanti alla Commissione anche in nome della impresa individuale Croff; c) non ricorrono nella specie i presupposti della c.d. apparenza del diritto perche', come rilevato dalla Corte di Appello, il principio dell'apparenza tutela il terzo che abbia fatto valido affidamento su condotte poste in essere da altri, e non gia' chi ha colpevolmente creato la situazione di apparenza.

Con un secondo ordine di argomenti il Salvatore deduce che con il predetto verbale di conciliazione la Cappiello ha rinunciato espressamente ad ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro nei confronti, non solo della societa', ma anche della impresa individuale.

Nel predetto verbale, infatti, la lavoratrice ha rinunciato "ad ogni pretesa, azione e/impugnazione attuale o futura, giudiziale o stragiudiziale, comunque connessa con lo svolgimento del vigente rapporto di lavoro, sia nei confronti dell'impresa proprietaria (Croff di Gianfranco Salvatore) che della societa' CIBUS s.r.l., attuale affittuaria dell'azienda".

La Corte di Appello ha affermato che tale dichiarazione non costituisce valida rinuncia ex art. 2113 c.c. perche' l'atto nel quale la dichiarazione e' contenuto e' privo dei requisiti e quindi delle garanzie previsti dalla norma. Sostiene la Corte che la rinuncia opponibile e' solo quella che il dipendente abbia formulato dinanzi alla competente P.A. assistito dal sindacato ed in confronto della controparte, sicche' la mancata comparizione del datore di lavoro (nella specie Gianfranco Salvatore) priva la conciliazione di un requisito essenziale alla procedibilita' stessa del tentativo di conciliazione e quindi relega le dichiarazioni rese da una sola parte nell'ambito delle mere dichiarazioni di scienza.

Tali affermazioni della Corte territoriale non sono condivisibili. E' noto che la rinuncia costituisce un negozio giuridico unilaterale con il quale la parte dismette un diritto di cui puo' disporre; la rinuncia e' negozio non recettizio, in quanto esaurisce i propri effetti nella sfera stessa del rinunciante, che non deve portarlo a conoscenza di terzi perche' l'effetto estintivo si produca; i motivi dell'abbandono del diritto non assumono rilevanza restando estranei alla causa del negozio. La rinuncia, pertanto, e' figura diversa dalla

transazione, che e' un contratto che presuppone una situazione di contrasto tra le parti, tale da aver gia' originato una lite ovvero da renderne possibile l'insorgenza, e che e' diretto a comporre la vertenza mediante reciproche concessioni delle medesime parti (art. 1965 c.c.); nel contesto della transazione, peraltro, e' normale che avvengano anche rinunzie, che non assumono tuttavia autonoma valenza, restando funzionalmente collegate ed assorbite dal nuovo assetto di interessi convenuto dalle parti.

L'art. 2113 c.c. accomuna le due figure negoziali prefigurando per entrambi la sanzione della invalidita' quando hanno ad oggetto diritti inderogabili connessi al rapporto di lavoro, salvo che tali negozi non avvengano nell'ambito di conciliazioni regolate dagli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.. Come e' stato rilevato in dottrina, il legislatore ha reputato che la presenza del giudice o dei funzionari dell'organo amministrativo e l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti sindacali della propria associazione, assicuri imparzialita' ed equanimita' nella ponderazione degli interessi in contrasto, facendo venir meno lo stato di inferiorita' del lavoratore in ragione del quale e' sancita l'indisponibilita', seppur relativa, dei diritti attribuitigli da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Deve dunque ritenersi che la rinuncia operata dal lavoratore avanti alla Commissione provinciale di conciliazione con l'assistenza di un rappresentante sindacale sia idonea a sortire l'effetto della estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro e gia' acquisiti nel suo patrimonio e che tale dichiarazione di volonta', in quanto negozio unilaterale non recettizio, sortisce i suoi effetti anche in assenza del beneficiario, che non ha firmato il relativo verbale. Nulla esclude, peraltro, che il negozio unilaterale di rinuncia sia inserito in un verbale di conciliazione avente ad oggetto uno spettro piu' ampio di diritti, rispetto a quelli oggetto di mera dismissione, e che interessi piu' datori di lavoro.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per la transazione, effettuata dal lavoratore per prevenire o dirimere una lite con il datore di lavoro, che, in quanto contratto, richiede l'incontro di volonta' di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione. Sarebbe possibile, infatti, una scissione nel tempo delle due manifestazioni di volonta' solo ipotizzando una pluralita' di riunioni della Commissione. Nel caso di specie, pero', tale eventualita' certamente non si e' verificata poiche' la conciliazione e' avvenuta nella giornata del 15 gennaio 1997.

Nella fattispecie in esame, a fronte di dichiarazioni della lavoratrice innegabilmente comprensive anche del rapporto di lavoro svolto presso la ditta individuale Croff, e' mancato da parte della Corte di Appello qualsiasi accertamento in fatto volto a stabilire se le dichiarazioni medesime integrassero una mera rinuncia abdicativa, pienamente efficace malgrado l'assenza del Salvatore e la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione, ovvero se dette dichiarazioni di rinuncia costituissero una "concessione" (a fronte di corrispondenti "concessioni" dell'altra parte) finalizzate ad un accordo transattivo, per il cui perfezionamento era invece necessaria la presenza e la sottoscrizione dell'altra parte.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto incoerente e perplessa, perche', mentre qualifica la dichiarazione della Cappiello raccolta a verbale come rinuncia, ritiene poi che essa sia inefficace nei confronti del Salvatore per il fatto che questi non era stato presente alla riunione della Commissione e non aveva sottoscritto il relativo verbale.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere accolto per quanto di ragione. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterra' al principio di diritto sopra enunciato e accertera' la natura della dichiarazione contenuta nel verbale di

conciliazione 15 gennaio 1997 nella parte in cui essa si riferisce all'impresa Croff di Gianfranco Salvatore.

Provvedere il giudice di rinvio anche al regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.

Così' deciso in Roma, il 15 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2004